RELATIVA AI PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLE ALLUVIONI DEL PRIMO SEMESTRE 1905 E DALL'URAGANO DEI 23 E 25 GIUGNO 1905

Art. 12

Per la riparazione o ricostruzione di fabbricati, per l'esecuzione di opere di difesa di proprieta' private, danneggiate dalle alluvioni del primo semestre 1905, e per quelle necessarie per riparare ai danni cagionati nelle proprieta' private dalle stesse alluvioni, possono essere consentiti dagli Istituti di credito ordinario o coperativo e dalle Casse di risparmio, mutui ipotecari, i quali non potranno avere la durata maggiore di anni 25, e saranno rimborsati col sistema delle annualita' fisse comprendenti l'interesse, la quota d'ammortamento e gli accessori.

Al pagamento dell'interesse lo Stato contribuira' in ragione di un terzo; e a tale scopo sara' inscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per la durata di 25 anni, la somma annua di L. 40,000.

Sulle domande di mutuo ipotecario ai privati dara' parere una Commissione speciale, composta di cinque membri nominati con decreto Reale.

Per questi mutui e per le relative iscrizioni ipotecarie saranno applicate le disposizioni della legge 20 febbraio 1899, n. 53.

Versione in vigore dal 12 agosto 1905, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Relativa ai provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del primo semestre 1905 e dall'uragano dei 23 e 25 giugno 1905
Estremi	Legge 13 luglio 1905, n. 400
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1905

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/relativa-ai-provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalle-alluvioni/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it